

sere stata finora in uso, deve quindi essere meglio intesa.

MINISTRO PER LA GUERRA. Veramente nella redazione del primo progetto era detto *milizia provinciale*, espressione conforme a quella adoperata anche nella legge del luglio 1871; ma siccome fu in seguito presentato il progetto della nuova legge sul reclutamento, già esaminato dal Comitato ed ora allo studio della Commissione e che in questo nuovo progetto, oltre ai due eserciti di prima e seconda linea che sarebbero l'esercito permanente e la milizia provinciale, si introduce una terza riserva, una vera riserva territoriale, così si è creduto conveniente, per distinguere le due parti della milizia, di chiamare la prima *milizia mobile* e la seconda *milizia stanziata*.

Veramente la questione non ha in sè grande importanza; ed io desidererei che la risoluzione ne fosse lasciata alla Giunta che esamina il progetto di reclutamento, per cui farei preghiera alla Camera di voler che per ora si dica *milizia mobile*, e quando si verrà poi alla discussione della legge di reclutamento si vedrà allora quale sarà la denominazione da darle.

La prima idea che venne, allorchè si stava compiendo l'accennato progetto di legge sul reclutamento, fu quella di denominare le due specie di milizia: *milizia provinciale mobile*, e *milizia provinciale stanziata*, ma allo scopo di abbreviare queste denominazioni si è poi adottata la espressione di *milizia mobile*, e di *milizia stanziata*.

Ma per ciò che è di queste denominazioni io mi rimetto interamente a quello che sarà per decidere la Giunta della Camera.

CORTE, relatore. La vostra Giunta nel primo progetto aveva accettato la parola *provinciale*, ma poi avendo il ministro espresso il desiderio che vi si sostituisse la parola *mobile*, la Giunta ha aderito sembrando pure ad essa più logico il chiamare quella milizia *mobile* anzichè *provinciale*.

A questo proposito, io debbo dichiarare, non solo a nome mio, ma anche a quello della Giunta che noi diamo pochissima importanza alle parole.

Se, per esempio, si fosse proposto che si chiamasse esercito numero uno, esercito numero due, esercito numero tre, non farei eccezione, ma pur tuttavia riconosco che la parola *mobile* esprime meglio il concetto di questa truppa, poichè essa non è destinata ad agire solo nella sua provincia, ma può essere chiamata a servire in altre provincie, e può essere anche mandata alle frontiere e fuori del territorio nazionale, per cui avremo una milizia la quale, una volta mobilitata, può essere destinata a prestare tutti i servizi dell'esercito permanente.

Laonde, essendo meno adatta la parola *provinciale* ad esprimere la natura di questa istituzione, io prego la Camera a conservargli la denominazione di *milizia mobile*.

PRESIDENTE. La Commissione non accetta dunque l'emendamento dell'onorevole Arnulfi.

Domando se l'emendamento è appoggiato.
(È appoggiato.)

L'onorevole Arnulfi ha facoltà di parlare.

ARNULFI. Io credo che qui l'onorevole relatore cade in un equivoco; perchè quando noi avremo stabilita questa milizia, essa sarà quella che servirà ancora quattro anni nell'esercito attivo, e quindi sarà più milizia provinciale che milizia mobile: la milizia permanente vi prosegue per otto anni, e così essendo, perchè chiamarla *mobile*? Sarà una milizia che servirà in tempo di pace, più specialmente nella provincia anzichè fuori di essa. Chiamandola milizia mobile si fa un innovamento che il paese stenterà a comprendere. Del resto poi, siccome il signor ministro è disposto a riservare tale questione alla legge sul reclutamento, io accetto la proposta sua; altrimenti domando che la mia proposta sia messa ai voti.

PRESIDENTE. Dunque la Camera ha inteso che l'onorevole Arnulfi propone che invece di *milizia mobile* si dica *milizia provinciale*.

Questo emendamento è già stato appoggiato, ed ora lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Ora pongo ai voti l'articolo primo.

(È approvato.)

« Art. 2. L'esercito permanente è costituito di tutti quei corpi e personali dell'esercito che sono presentemente mantenuti in servizio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Gaeta.

DI GAETA. All'articolo 2 trovo una differenza tra la redazione della Commissione e quella del Ministero, la differenza vale a dire della soppressione del secondo inciso, il quale è concepito in questi termini: « In tempo di pace è la scuola di guerra della nazione; in tempo di guerra fornisce gli eserciti attivi per le operazioni campali. »

Questo secondo inciso nella redazione della Commissione è stato tolto. Non c'è dubbio che il compito dell'esercito permanente in tempo di pace è precisamente quello espresso da questo inciso. Ora, poichè tutto ciò che può aggiungere chiarezza ad una legge non è ozioso, io propongo sia mantenuta la redazione del Ministero siccome quella che meglio esprime il concetto del compito dell'esercito permanente in tempo di pace.

CORTE, relatore. Esporrò brevemente all'onorevole Di Gaeta le ragioni per le quali la Commissione, pur consentendo nel concetto che egli ha dell'istituzione dell'esercito permanente, ha creduto di sopprimere questo alinea.

Le leggi si fanno per stabilire dei fatti positivi, non per dare delle definizioni; e a noi questa è sembrata non essere altro che una mera definizione.

È naturale che in un paese dove il servizio militare